



## FIGC LND Comitato Regionale Toscana SEMINARIO DEL 29/4/2020 E 2/5/2020

### AIUTI FINANZIARI ALLO SPORT

**Decreto Legge 8/4/2020 n. 23: Art. 14** – viene potenziato il sistema di garanzie che il Credito Sportivo può erogare a fronte dei finanziamenti che associazioni e società sportive possono richiedere: con una disponibilità fino a 30 milioni di garanzie concedibili, il sistema può consentire di ottenere mutui fino a 100 milioni complessivi.

Il fondo nasce grazie alla L. 289/2002 per finanziare l'acquisto, la manutenzione, la costruzione o l'ampliamento di impianti sportivi e l'acquisto di attrezzature; con il Decreto 23 si può accedere al fondo **anche per acquisire liquidità corrente** con cui provvedere a pagare fornitori, salari, canoni, tasse, ecc.

Da marzo lo Stato ha imposto la chiusura dei centri sportivi, azzerando le entrate e di fatto impedendo il pagamento dei debiti già presenti a tale data: con un finanziamento bancario *in c/liquidità* non si crea un ulteriore indebitamento ma solo uno “spostamento” del debito, infatti si chiude l'esposizione verso i fornitori e si accende quella verso la banca, oltretutto restituibile fino a sei anni coi primi due in “preammortamento”, con rata pari a zero o al massimo riguardante i soli interessi.

Presso il Credito Sportivo esiste anche un secondo fondo che eroga **contributi in c/interessi**, per ridurre il “costo” del prestito; anche tale fondo è stato potenziato dal Decreto 23.

**Decreto Legge 8/4/2020 n. 23: Art. 13** – è stato istituito un sistema di garanzie fornite dallo Stato tramite società pubbliche, che coprono fino al 100% delle garanzie richieste in caso di richiesta di finanziamento; per questo, la banca cui ci rivolgiamo non ha necessità di istruttorie particolarmente complesse e lunghe.

Si può richiedere un intervento che ammonta fino al **25% dei ricavi** e comunque **massimo per 25mila euro**. Per **ricavi** la norma intende quelli risultanti dall'ultimo bilancio **depositato** o dall'ultima **dichiarazione fiscale** presentata; per i soggetti costituiti dopo il 1/1/2019 anziché i ricavi da bilancio sono ritenuti validi anche quelli comprovati da “altra idonea documentazione” autocertificati dal legale rappresentante.

Le ASD non depositano il bilancio (è un procedimento che riguarda le sole società commerciali, fra cui le SSD) pertanto per esse vale il parametro dei ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale, che esclude ovviamente i ricavi non rilevanti ai fini fiscali (es. le quote associative), quindi il calcolo del 25% dovrà essere eseguito sui soli ricavi da attività commerciali (es. sponsorizzazioni, biglietteria, somministrazioni al bar, ecc.).

Questo sistema ha due punti potenzialmente deboli:

1) la banca può comunque decidere di **non** erogare il finanziamento, per mille motivi: in questo caso la soluzione più immediata è rivolgersi anche ad altri istituti per capire se il problema riguarda il rapporto con il singolo istituto di credito o deriva magari da precedenti indebitamenti elevati (e magari non del tutto onorati) che rendono tecnicamente improcedibile una nuova istruttoria; ciò, salvo che non vi siano invece impedimenti oggettivi (vedi punto successivo).

2) il sistema di garanzie ex art. 13 è destinato alle “Piccole e Medie Imprese”: **le ASD e le SSD sono considerabili “PMI”?**

Nel nostro Paese per essere definiti Piccole e Medie Imprese non si deve occupare più di 250 persone, non si deve avere ricavi sopra i 50milioni, non si deve avere un attivo di bilancio superiore a 43milioni: siamo convinti che tutto lo sport dilettantistico di base (ASD e SSD) operi al di sotto di tali limiti dimensionali.

Sul concetto di **impresa** lo scenario è opaco.

Le società di capitali sportive sono regolamentate nel Libro V – Titolo V del codice civile, che si occupa appunto delle “società” e le definisce in ogni caso “**imprese**”.

Le **associazioni senza partita Iva** non hanno alcun parametro su cui calcolare il 25% poiché, non svolgendo attività commerciali, non sono tenute a presentare dichiarazioni fiscali da cui estrapolare i ricavi a base di quel 25%.

Vediamo per le **ASD con partita Iva**, che invece presentano le dichiarazioni fiscali in cui sono indicati i ricavi.



Il **codice civile** definisce “**impresa**” quell'organizzazione che svolge un'**attività economica** finalizzata alla produzione di beni e servizi (art. 2082 c.c.) e qualunque sodalizio che incassa quote associative, iscrizioni alla scuola calcio oppure sponsorizzazioni e biglietteria, svolge indubbiamente un'attività economica (caratterizzata cioè dall'offerta di servizi contro incasso di un corrispettivo) quindi rientra nella definizione.

La **Raccomandazione UE 2003/361** precisa che è definibile “**Piccola e Media Impresa**” qualunque entità, **a prescindere dalla forma giuridica**, che eserciti un'attività economica: quindi la Commissione Europea propenderebbe per includere le ASD nel contesto degli aiuti.

Il **D.M. 18/4/2005** definisce - ai fini della normativa italiana - le “Piccole e Medie Imprese” stabilendone profili e dimensioni, ma purtroppo non cita mai le associazioni fra i soggetti classificabili PMI, che pertanto resterebbero escluse.

In mezzo a questa variegata e contraddittoria normativa non resta che provare a inoltrare la richiesta di finanziamento alla banca prescelta: sarà l'istituto di credito a guidarci e semmai a consigliarci; consideriamo che la banca potrebbe comunque negarci il finanziamento.

Probabilmente la banca chiede di sottoscrivere la modulistica mediante smart card o comunque firma digitale: a tal proposito occorre sapere che l'**articolo 4 del D.L. 23/2020** prevede una **procedura semplificata per favorire l'istruttoria e la sottoscrizione dei contratti di natura finanziaria**, utilizzando la **posta elettronica ordinaria** allegando alla documentazione del finanziamento una copia del proprio documento di identità, salvo poi procedere con la sottoscrizione digitale alla prima occasione utile una volta cessato lo stato di emergenza da virus.

**E' altresì possibile che l'istituto creditizio chieda il numero di iscrizione al R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo.**

Il R.E.A. è un archivio dati presso la Camera di Commercio che raccoglie notizie amministrative e statistiche sui sogetti che esercitano un'attività economica ancorché non prevalente (come le associazioni e, fra queste, le ASD).

Mentre per le società e le imprese individuali l'iscrizione è automatica e contestuale a quella al Registro delle Imprese (al momento della costituzione o dell'inizio attività), per gli enti associativi avviene su loro domanda.

Sostanzialmente, un'associazione sportiva che pone in essere operazioni commerciali (es. sponsorizzazioni, incassi da biglietteria per partite, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.), oltre ad essere titolare di partita Iva deve iscriversi al R.E.A.; in realtà questo adempimento è spesso ignorato e le CCIAA non irrorano sanzioni in caso di inosservanza.

Da notizie di questi giorni, le banche (o almeno alcune) dimostrerebbero disponibilità e possibilità di avviare in tempi brevi l'istruttoria per accedere ai finanziamenti ex art. 13 D.L. 18/2020 per quelle ASD in possesso di partita Iva e numero R.E.A., pertanto si consiglia di contattare il proprio istituto al fine di avere conferma di quanto riportato e, all'occorrenza, procedere con la richiesta di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo con firma digitale (smart card del presidente o, al limite, del commercialista di fiducia).

L'iscrizione al R.E.A. non va confusa con quella al Registro delle Imprese, che non compete alle associazioni: l'eventuale richiesta in tal senso da parte della banca va quindi eccepita.

Va in ogni caso fatto presente che, come tutti i debiti, in caso di inadempienza (il **mancato pagamento delle rate**) subentrano in prima battuta le garanzie fornite dalla Società pubblica ma poi essa si rivale in regresso sul debitore, ovvero la SSD o la ASD e il suo presidente (che risponde personalmente per aver agito “in nome e per conto” dell'associazione: art. 38 del codice civile). Ecco perché è consigliabile che la decisione di accedere ad un finanziamento sia sempre **deliberata dal Consiglio** e magari approvata dall'assemblea dei soci (o almeno comunicata ad essi).

Il quadro degli aiuti finanziari viene completato informando anche di quanto prevede l'**articolo 49 del D.L. 18/2020** (decreto Cura Italia): per la durata di **nove mesi**, sono semplificate le procedure di **accesso ai fondi di garanzia** e sono aumentati gli importi a disposizione, **anche per la rinegoziazione del debito già in essere**; dette **garanzie** sono **concesse gratuitamente** e la copertura negli interventi di garanzia diretta è pari all'80% di ciascun finanziamento fino ad un massimo di 1,5mln.



Sono ammissibili alla garanzia del Fondo con copertura fino all'80%, nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo fino a 3mila euro a favore di persone fisiche svolgenti attività di impresa, arte, professione, danneggiata dall'emergenza virus, come da autocertificazione; l'intervento del Fondo centrale di garanzia è concesso gratuitamente e senza valutazione.

Anche in questo caso la problematica principale è se le Associazioni rientrano o meno nell'agevolazione e il consiglio è di verificare presso la propria banca.

## IL PERICOLO DEL RECESSO E DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO

L'abbonamento o l'iscrizione ad una stagione sportiva, ad un corso o ad una serie di lezioni, o alla scuola calcio, è assimilabile ad un contratto di somministrazione con pagamento immediato o in più rate e l'erogazione di prestazioni differite nel tempo, periodiche o continuative.

Nel caso di **impossibilità totale** ad erogare dette prestazioni, il codice civile (art. 1463) introduce la possibilità del recesso dell'iscritto e conseguente rimborso del prezzo pagato.

Ma le chiusure degli impianti sportivi impediscono l'attività motoria da marzo, quindi si tratta semmai di un'**impossibilità parziale** per la quale l'articolo 1464 prevede al limite la riduzione del prezzo, sempre mantenendo il diritto dell'iscritto a recedere qualora non sia apprezzabilmente interessato a ridimensionare il contratto di abbonamento.

### **Cosa accadrebbe se numerosi soci/iscritti di una ASD o di una SSD chiedessero il rimborso?**

Nelle **ASD** si registrerebbe un disavanzo di gestione che imporrebbe al Consiglio Direttivo di richiedere ai soci il versamento di una quota associativa straordinaria per far fronte alla situazione contingente.

Accadrebbe cioè un paradosso.

Il **socio** che chiede il rimborso dell'abbonamento dovrebbe innanzitutto versare il supplemento quota e poi ottenere il rimborso, quindi non gli converrebbe.

Il **tesserato** non socio non sarebbe tenuto a versare la quota (che il sodalizio può chiedere ai soli soci) ma domandiamoci se gli converrebbe instaurare un contenzioso, attendere un paio di anni e anticipare le spese legali, per ottenere un rimborso sempre che il Giudice non disponga una semplice riduzione del prezzo anziché il rimborso totale (è ciò che più spesso accade, dato che il Giudice di Pace – competente in questo tipo di cause – decide secondo “equità” e non strettamente secondo legge).

Nelle **SSD**, trattandosi di soggetti appartenenti alla sfera del diritto societario, l'indebitamento costringerebbe gli amministratori a rispettare rigorose procedure (anche di natura fallimentare) fra cui un preciso ordine di pagamento dei creditori, stabilito dall'articolo **2751-bis** del codice civile: gli iscritti che chiedono il rimborso si troverebbero pertanto a vivere la condizione di **creditori chirografari**, il che significa non avere alcuna concreta possibilità di riscuotere. L'inosservanza di questo vincolo, da una parte prevede severe sanzioni a carico degli amministratori, dall'altra sottoporrebbe l'iscritto che ha ottenuto il rimborso all'azione revocatoria, ossia all'obbligo di restituzione di quanto indebitamente riscosso.

L'articolo **88 del Decreto 18/2020** dispone la possibilità di emettere dei voucher da utilizzarsi entro un anno per fruire delle prestazioni già prenotate ma non immediatamente eseguibili, in riferimento ai contratti di trasporto, di soggiorno, di biglietteria spettacoli, teatri, cinema, musei ecc.

Questa è probabilmente la via da seguire: una negoziazione con i singoli iscritti, magari prevedendo uno sconto o un omaggio (es. kit allenamenti) sulla prossima stagione sportiva.

Prima di tutto, però, occorre redigere un piano finanziario per capire se possiamo reggere questa ipotesi, visto che la prossima stagione sportiva sarà molto probabilmente meno ricca di incassi.



## SOSPENSIONE CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

L'**articolo 95 del D.L. 18/2020** sospende i **canoni di concessione e di locazione relativi a impianti sportivi di proprietà pubblica**: i canoni sospesi sono riversati a partire dal 30 giugno, fino a sei rate mensili.

Innanzitutto occorre verificare dal contratto se l'oggetto è un impianto sportivo o se riguarda altri beni o altri locali: solo nel primo caso, e solo per la concessione o la locazione, si può sospendere il canone.

La sospensione è automatica perchè deriva da una norma, ma è consigliabile agire per gradi:

- 1) delibera del Consiglio che prende atto della norma e delibera di fruire dell'agevolazione;
- 2) eventuale passaggio in assemblea degli associati (o soci per la SSD)
- 3) comunicazione p.e.c. all'Ente proprietario con cui si narra di volersi avvalere della norma e di sospendere i canoni secondo legge.

Questi tre passaggi sono sintomo di buona gestione e possono contribuire a limitare le responsabilità di chi ha agito in nome e per conto (art. 38 c.c.) dell'associazione.

In merito agli **impianti e locali privati**, al momento non vi sono purtroppo norme agevolative: l'unica via è avviare una ragionevole **negoziazione**, mirando a ottenere uno sconto “secco” su alcune mensilità, oppure un azzeramento o riduzione forte su un numero maggiore di mensilità con impegno alla restituzione di quanto non pagato, spalmando tale debito almeno su un paio di anni di locazione al fine di evitare che il club si trovi “impiccato” coi canoni vecchi e nuovi a partire dal prossimo anno.

In entrambi i casi, è preferibile registrare in Agenzia Entrate l'accordo raggiunto col proprietario, anche al fine di evitare il rischio per quest'ultimo di pagare tasse su quanto non riscosso.

Si può tenere presente che siamo in emergenza nazionale da cui la sopravvenuta impossibilità per cause di forza maggiore: non conviene mai in sede di trattativa citare il codice civile ma si sappia che l'**art. 1256** dispone che in caso di obiettiva impossibilità sopravvenuta ad adempiere (al pagamento) si può addirittura arrivare all'estinzione dell'obbligazione e comunque il pagamento parziale o tardivo non comporta necessariamente una responsabilità a carico del debitore.

Occorre anzi evidenziare che l'articolo 91 del D.L. 18/2020, proprio in materia di **ritardi o inadempimenti contrattuali** derivanti dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti del contagio, dispone che il Giudice dovrà valutare la posizione del **debitore che possa provare il fatto di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili** (1218 c.c.) anche ai fini del risarcimento del danno per inadempimento o ritardo (1223 c.c.), e anche ai fini dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Questo non deve autorizzare a sospendere immotivatamente i pagamenti: il mancato versamento dei canoni di locazioni non abitative (L. 392/78) provoca la morosità e dà al proprietario il diritto di ottenere lo sfratto, senza possibilità per il conduttore di ottenere dal Giudice un ripristino della locazione previo versamento di tutte le pendenze (come avviene nelle locazioni abitative). Ecco perché – come detto inizialmente – è preferibile un accordo con il proprietario.

===== F I N E =====